

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 45

Accessi e Passi carrabili

1. Si definiscono:

- a) “accessi”, le immissioni da un’area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico;*
- b) “diramazioni”, le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico.*

Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:

- Accessi pedonali: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a mt. 1,50 che palesemente non consentono l’utilizzo per immissione di veicoli;*
- Accessi carrabili: gli accessi di qualsiasi dimensione adibiti al transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi;*
- Accessi a distributori di carburante: gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi;*
- Accessi agricoli: gli accessi che conducono ad un fondo agricolo.*

2. Ogni nuova realizzazione e/o modifica di accesso carrabile e/o pedonale è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq ed è soggetta al pagamento del relativo canone a prescindere dalla realizzazione o meno di opere e/o manufatti.

7. Se è venuto meno l’interesse del titolare della concessione all’utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L’eventuale messa in pristino dell’assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.